



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI/DELLE RICERCATORI/RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 240/2010 E DEI/DELLE RICERCATORI/RICERCATRICI IN TENURE-TRACK

(emanato con Decreto Rettorale nr. 2211/2020 pubblicato nell'albo on line 23.12.2020 –in vigore dall'8 gennaio 2021; modificato con Decreto Rettorale nr.1908/2023 pubblicato nell'albo on line 27.09.2023, modificato con Decreto Rettorale nr.2285/2023 pubblicato nell'albo on line 16.11.2023)

ART. 1 - OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui della legge n. 240/2010, il presente regolamento disciplina la procedura valutativa dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della medesima legge e dei/delle ricercatori/ricercatrici in tenure-track (d'ora in poi RTT).

ART. 2 - AVVIO DELLA PROCEDURA

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento interessato delibera di sottoporre a valutazione il/la titolare del contratto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nei ruoli di professore/professoressa associato/a.
2. La valutazione di cui al comma 1, e, in caso positivo, la relativa chiamata nel ruolo di professore/professoressa associato/a, può essere anticipata dopo il primo anno di contratto, previo conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, sempre nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione.
3. Qualora il/la ricercatore/ricercatrice non sia in possesso della abilitazione scientifica nel termine di cui al comma 1 ma, comunque, la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa è avviata successivamente al conseguimento della medesima.
4. Per quanto riguarda i/le RTT il termine di cui al comma 1 fa riferimento al sesto anno di contratto, mentre quello di cui al comma 2 fa riferimento al terzo anno di contratto.
5. Non possono essere chiamati coloro i/le quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con un/una docente appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata del posto, il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 3 - DELIBERA DEL DIPARTIMENTO

1. La delibera del Dipartimento con consiglio composto dai professori ordinari e associati, di cui all' art. 2, riporta: a) la proposta di composizione della Commissione di valutazione; b) l'indicazione dei/delle ricercatori/ricercatrici di tipo b) o RTT per i quali si avvia la procedura di valutazione; c) l'indicazione del settore concorsuale; d) l'inquadramento nella fascia dei/delle professori/professoresses associati/e; e) la sede di servizio; f) il termine per l'invio della documentazione necessaria da parte dei/delle candidati/e (non può essere inferiore a 7 giorni e non oltre 14 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso all'Albo online dell'Ateneo); g) l'indicazione dei criteri di valutazione, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per la chiamata nel ruolo di professore/professoressa associato/a.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Sono oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/studentesse, nonché le attività di ricerca svolte dal/dalla candidato/a nell'ambito del contratto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 2 b), della legge 240/2010 o di RTT e quelle che ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.
2. Tali attività devono essere debitamente certificate dai registri, validati dai competenti organi, per quanto attiene l'attività didattica, e da una specifica relazione scientifica, redatta dall'interessata/o, per quanto attiene l'attività di ricerca.
3. La valutazione è diretta a verificare che le attività di ricerca e didattiche svolte nel triennio o nel sessennio in caso di ricercatori/ricercatrici RTT siano state coerenti con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata, tenuto conto della quantità, qualità e impatto della produttività scientifica, della continuità del lavoro di ricerca, della quantità e qualità delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/studentesse, nonché dell'impegno nelle attività organizzative e di servizio, anche tenuto conto delle evidenze delle Commissioni Paritetiche.
4. Per i/le soli/e Ricercatori/Ricercatrici RTDB, nel caso di anticipazione della procedura di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, la valutazione deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del/della titolare del contratto.
5. Per i/le soli/e Ricercatori/Ricercatrici RTT la valutazione prevede obbligatoriamente lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Gruppo scientifico-disciplinare.

ART. 5 - AVVISO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'avviso per la procedura di valutazione, ad esclusione di quanto previsto all'art.3 comma 1, lett. a), con il termine entro cui presentare la documentazione necessaria, è pubblicato, a cura dell'ufficio concorsi sull'Albo online dell'Ateneo. Successivamente viene comunicata la data di svolgimento della prova didattica prevista solo nel caso di ricercatori/ricercatrici RTT. I ricercatori/le ricercatrici devono inviare al Dipartimento la domanda e allegare il curriculum vitae firmato contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte di didattica e di ricerca e una Relazione relativa alle ulteriori attività condotte nell'ambito del contratto di ricerca. Il Dipartimento provvede alla trasmissione delle predette domande alla commissione di valutazione.

ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di valutazione, designata, ove possibile rispettando la parità di genere, dal Dipartimento che avvia la procedura, è composta da tre professoresse/i, ordinarie/i e/o associate/i, anche interne/i all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale ovvero Gruppo scientifico-disciplinare o, in subordine, allo stesso macrosettore oggetto della valutazione e in possesso dei requisiti ANVUR per la fascia di appartenenza. In caso di professoresse/i provenienti da università straniera, il Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore/essa e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale o al macrosettore oggetto della procedura.
2. La Commissione è nominata dal Rettore/Rettrice con decreto pubblicato sull'Albo on line dell'Ateneo.
3. La Commissione esprime una motivata valutazione sull'attività del/della candidato/a, basata sul giudizio analitico formulato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 e, per gli RTT, effettua la prova didattica con il candidato o la candidata.
4. In caso di valutazione negativa, la proposta di chiamata decade ad ogni effetto e di tale decadenza il Dipartimento prende atto nella prima seduta utile del Consiglio.



5. La Commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi segnalati dal/dalla Presidente della Commissione, il/la Rettore/Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori. In caso di mancata conclusione dei lavori entro i termini previsti, il/la Rettore/Rettrice scioglie la Commissione e, sentito il Dipartimento interessato, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 7 – PROVA DIDATTICA

1. In riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 4, la prova didattica è finalizzata a valutare la competenza e la preparazione metodologica del/della candidato/a, nonché la chiarezza, all'ordine e l'incisività dell'esposizione dell'argomento trattato.

ART. 8 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

1. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In caso di rilevate irregolarità, il/la Rettore/Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la Commissione non provvede, il/la Rettore/Rettrice dispone l'annullamento degli atti della procedura.

2. Successivamente al controllo di regolarità di cui al comma 1, la valutazione della Commissione e la proposta di chiamata sono trasmesse dall'ufficio competente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.